

Bruxelles, 18 settembre 2024
(OR. en)

13476/24

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0216(NLE)**

PECHE 360

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2024/257, che fissa, per il 2024, il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e del regolamento (UE) 2023/194, che fissa, per il 2023 e il 2024, tali possibilità di pesca - Scambio di opinioni

I Introduzione

1. Il 2 settembre 2024 la Commissione ha presentato una terza modifica del regolamento (UE) 2024/257 (il "regolamento principale sui TAC e i contingenti" per il 2024). Tale proposta comprende, tra l'altro, un TAC definitivo per l'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica per il periodo dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, che sostituirebbe il TAC provvisorio attualmente in vigore fino alla fine di settembre.
2. Il gruppo "Politica della pesca" ha esaminato la proposta nelle riunioni del 5 e 12 settembre 2024.
3. Il 13 settembre 2024 il gruppo "Politica della pesca" ha raggiunto un accordo sul compromesso della presidenza figurante nel documento ST 13271/24, che comprende alcune correzioni tecniche. Tuttavia, le disposizioni relative all'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica non sono state concordate e rimangono una questione in sospeso.

4. Il 18 settembre 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha preparato questo punto per lo scambio di opinioni nella sessione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 23 settembre 2024.

II Questione in sospeso: acciuga

5. Il CIEM¹ ha pubblicato il suo parere in merito all'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica il 21 giugno 2024². Analogamente agli ultimi anni, il CIEM ha raccomandato un certo livello di catture per la componente occidentale dello stock (8 480 tonnellate) e un livello di catture diverso per la componente meridionale dello stock (969 tonnellate). Nel suo parere il CIEM afferma inoltre che l'uso di un TAC combinato per entrambe le componenti "potrebbe portare allo sfruttamento eccessivo di una delle due componenti" e raccomanda pertanto di attuare la gestione al livello di zona della componente dello stock.
6. Con la modifica in oggetto del regolamento (UE) 2024/257, la Commissione propone un TAC definitivo per l'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica di 9 449 tonnellate, che corrisponde a una riduzione del 54 % rispetto al livello del TAC dell'ultima campagna di pesca. La Commissione propone inoltre di limitare le catture della componente meridionale dello stock a 969 tonnellate a partire dal 1° ottobre e di vietare gli scambi di contingenti tra Stati membri per tale componente.
7. La Spagna, la cui flotta peschereccia locale cattura l'acciuga esclusivamente dalla componente meridionale, non può accettare la proposta, principalmente per i motivi seguenti:
- la limitazione per le componenti meridionali, sebbene il CIEM emetta un solo parere per l'acciuga nelle acque atlantiche della penisola iberica;
 - l'impatto socioeconomico per una flotta che vede le proprie possibilità di pesca ridotte del 90 % rispetto allo scorso anno senza alternative praticabili;
 - la chiusura immediata dell'attività di pesca nel caso in cui fossero già state effettuate catture maggiori nell'ambito del TAC provvisorio fissato fino al 30 settembre 2024;
 - il prossimo esercizio di analisi comparata per lo stock in questione, che fornirà informazioni aggiornate sullo stato e sulla distribuzione dello stock.

¹ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

² <https://doi.org/10.17895/ices.advice.25019153.v1>.

8. Il Portogallo, la cui flotta peschereccia cattura l'acciuga principalmente dalla componente occidentale, ritiene che la riduzione proposta del 54 % sia troppo elevata in considerazione dell'impatto socioeconomico per la sua flotta, dello stato dello stock e delle informazioni scientifiche disponibili, e condivide l'opinione della Spagna secondo cui è opportuno attendere il prossimo esercizio di analisi comparata.
9. Varie delegazioni mettono in discussione il divieto di scambi di contingenti per la componente meridionale, in quanto la possibilità per gli Stati membri di partecipare a scambi di contingenti si basa sulla politica comune della pesca.

III Conclusione

10. Si invita il Consiglio a procedere a uno scambio di opinioni sulla questione in sospeso di cui al precedente punto II.
